



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
44^a Seduta
Giovedì 30 novembre 2017

Deliberazione n. 266 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disciplina transitoria in materia di gestione dei rifiuti.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 30, assenti 1

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 30, a favore 19, astenuti 11 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 6 dicembre 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 266 del 30 novembre 2017

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 2017.

Reggio Calabria, 6 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

Il ciclo di gestione dei rifiuti in Calabria è stato storicamente caratterizzato dall'eccessivo ricorso all'utilizzo di siti di smaltimento (discariche).

La presente legge nasce per ovviare alla particolare situazione del territorio calabrese, caratterizzata da una elevata concentrazione di siti di smaltimento di rifiuti (i dati disponibili, che necessitano, comunque, di aggiornamento, indicano oltre 600 siti adibiti, nel corso del tempo, a discariche, da sottoporre a caratterizzazione ai fini della valutazione dell'eventuale stato di contaminazione), nonché per assicurare un maggiore equilibrio in relazione ai disagi affrontati dalle popolazioni che risiedono in aree interessate da tale tipologia di impianti, appare opportuno prevedere che il piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel rispetto del comma 3, lettera l), del medesimo articolo 199, dell'equa e uniforme distribuzione sul territorio calabrese degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti.

Dispone in tal senso l'articolo 1, comma 1 della legge regionale in oggetto, che individua, quali misure di salvaguardia, la sospensione per la massima durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge:

- a) del rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ancorché non in contrasto con il piano attualmente vigente;
- b) i procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi al deposito di rifiuti sul o nel suolo, pendenti presso gli uffici della Giunta regionale.

Il comma 2 dell'articolo in questione prevede, inoltre, che le predette misure di salvaguardia non si applicano: a) alle autorizzazioni già concesse; b) ai siti pubblici di smaltimento di rifiuti solidi urbani rispondenti al principio dell'autosufficienza.

Giova evidenziare che le misure di salvaguardia in questione, oltre ad essere congruamente giustificate dalle sopra illustrate ragioni e caratterizzate da una limitata durata temporale, sono in sintonia con il quadro normativo statale in quanto consistono in forme di tutela giuridiche dell'ambiente più restrittive, per come consentito dall'articolo 3 quinquies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in tal senso: Corte Costituzionale, sent. 29 marzo 2013, n. 58).

La legge regionale, nel suo complesso, introducendo disposizioni a carattere meramente ordinamentale e procedimentale, non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'articolo 2 del disegno di legge.

Non essendo previsti oneri finanziari non è, pertanto, necessario indicare la copertura finanziaria.



Consiglio Regionale della Calabria

Infine, l'articolo 3 della legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Relazione tecnico -finanziaria

La legge regionale, nel suo complesso, introduce disposizioni a carattere meramente ordinamentale e procedimentale.

L'articolo 1 non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione poiché vi è invarianza di spesa dovuta al carattere esclusivamente procedurale e ordinamentale.

Non è pertanto necessario indicare la copertura finanziaria.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 6 dicembre 2017



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Disposizioni transitorie in materia di gestione dei rifiuti)

1. La Regione Calabria, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettera I), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e al Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del 19 dicembre 2016, così come integrato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 256 del 30 ottobre 2017, per la durata massima di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sospende:

a) il rilascio di autorizzazioni di deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006), ancorchè non in contrasto con il piano attualmente vigente;

b) i procedimenti di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi al deposito di rifiuti sul o nel suolo (codice D1 dell'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006), pendenti presso gli uffici della Giunta regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge e ai siti pubblici di smaltimento di rifiuti solidi urbani rispondenti al principio dell'autosufficienza.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.